

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010

(GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 713/2014 del Consiglio del 24 giugno 2014	L 190	2	28.6.2014
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 1340/2014 del Consiglio del 15 dicembre 2014	L 363	1	18.12.2014
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2015/981 del Consiglio del 23 giugno 2015	L 159	1	25.6.2015
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) 2015/2448 del Consiglio del 14 dicembre 2015	L 345	1	30.12.2015
► <u>M5</u>	Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio del 24 giugno 2016	L 173	1	30.6.2016

**REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2013 DEL CONSIGLIO****del 17 dicembre 2013****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio alle necessità di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno pertanto aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non perturbare i mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione.
- (2) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

▼ B

- (4) I volumi dei contingenti sono di solito espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingenziale è fissato in un'altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingenziale fissata per tali prodotti nell'allegato del presente regolamento.
- (5) Il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ⁽²⁾ è stato modificato più volte. A fini di trasparenza e per aiutare gli operatori economici a reperire le merci soggette a contingenti tariffari autonomi, è opportuno sostituire integralmente il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (6) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire regole intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼ M3*Articolo 1*

1. Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 7/2010 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 3, del 7.1.2010, pag. 1).

▼M3

2. Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.

▼B*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingente sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura del volume contingente di tali prodotti stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 7/2010 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M4

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
▼ <u>M5</u>						
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Tutoli di mais a granelli zuccherini (<i>Zea Mays Saccharata</i>) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	550 tonnellate	0 % ⁽³⁾
▼ <u>M4</u>						
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0 %
(*)09.2664	ex 2008 60 39	30	Ciliegie dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	10 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
▼ <u>M5</u>						
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
▼ <u>M4</u>						
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %

▼ **M4**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
(*)09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tonnellate	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	950 tonnellate	0 %
▼ M5						
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetilacetato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)	1.1.-31.12.	150 tonnellate	0 %
▼ M4						
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
▼ M5						
09.2691	ex 2914 70 00	45	1-(1-Clorociclopropil)etanone (CAS RN 63141-09-3)	1.7.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2692	ex 2914 70 00	55	2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone (CAS RN 120983-72-4)	1.7.-31.12.	1 200 tonnellate	0 %
▼ M4						
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)	1.1.-31.12.	1 000 000 tonnellate	0 %
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
(*)09.2679	2915 32 00		Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	200 000 tonnellate	0 %
(*)09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tonnellate	0 %
(*)09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %

▼ M4

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
(*)09.2680	ex 2917 19 80	25	Anidride n-dodecenilsuccinica (CAS RN 19780-11-1) con: — un livello sulla scala colorimetrica Gardner non superiore a 1, — una trasmissione a 500nm di almeno il 98 % per una soluzione contenente il 10 % in peso di toluene destinata alla fabbricazione di rivestimenti per veicoli ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	80 tonnellate	0 %
(*)09.2634	ex 2917 19 80	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)	1.1.-31.12.	4 600 tonnellate	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido <i>o</i> -acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0 %
(*)09.2646	ex 2918 29 00	55	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con: — frazione passante al setaccio a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	80 tonnellate	0 %
(*)09.2647	ex 2918 29 00	65	Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritrito (CAS RN 6683-19-8) con: — frazione passante al setaccio a maglie di 250 µm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 49 °C e 54 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	380 tonnellate	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
(*)09.2648	ex 2920 90 10	70	Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %
(*)09.2688	ex 2920 90 85	70	Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
(*)09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
(*)09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %

▼ **M4**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
(*)09.2977	2926 10 00		Acilonitrile (CAS RN 107-13-1)	1.1.-31.12.	35 000 tonnellate	0 %
(*)09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluorometil)benzoniitrile (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
(*)09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con: — un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e — un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida spettrometria di massa (LC-MS), — intervallo di temperature di decomposizione: da 195 °C a 205 °C, — gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e — calore di combustione 215 — 220 Kcal/mol	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0 %
(*)09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonnellate	0 %
▼ M5						
09.2693	ex 2930 90 99	28	Flubendiammide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)	1.7.-31.12.	100 tonnellate	0 %
▼ M4						
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
▼ M5						
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.7.-31.12.	2 430 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.7.-31.12.	2 080 kg	0 %
▼ M4						
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0 %
(*)09.2858	2932 93 00		Piperonale (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tonnellate	0 %
(*)09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
(*)09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
(*)09.2674	ex 2933 39 99	44	Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0 %

▼ **M4**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	200 tonnellate	0 %
(*)09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[[2-(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
(*)09.2686	ex 3204 11 00	75	Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54	1.1.-31.12.	2 500 kg	0 %
(*)09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più di tale colorante	1.1.-31.12.	50 tonnellate	0 %
▼ M5						
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4	1.7.-31.12.	75 tonnellate	0 %
▼ M4						
(*)09.2666	ex 3204 17 00	55	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169	1.1.-31.12.	40 tonnellate	0 %
▼ M5						
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda	1.1.-31.12.	35 000 tonnellate	0 %
▼ M4						
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	25 000 tonnellate	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0 %
(*)09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritone (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2681	ex 3812 10 00 ex 3824 90 92	20 85	Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	3 000 tonnellate	0 %

▼ M4

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2644	ex 3824 90 92	77	Preparazione contenente en peso: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile — il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e — non più del 35 % di succinato di dimetile	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2140	ex 3824 90 92	79	Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine	1.1.-31.12.	4 500 tonnellate	0 %
(*)09.2650	ex 3824 90 92	87	Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2829	ex 3824 90 93	43	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0 %
09.2907	ex 3824 90 93	67	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, — destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0 %
(*)09.2660	ex 3902 30 00	98	Adesivo di olefina polialfa amorfa destinato alla fabbricazione di prodotti igienici (1)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
(*)09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0 %
(*)09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e — con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %
(*)09.2687	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %

▼M4

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (\pm 100)	1.1.-31.12.	1 300 tonnellate	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0 %
(*)09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M_w) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso	1.1.-31.12.	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (\pm 10 cm) x 100 cm (\pm 10 cm) x 40 cm (\pm 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari: — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO_2 non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al_2O_3 non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C	1.1.-31.12.	225 tonnellate	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (\pm 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
(*)09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico	1.1.-31.12.	1 020 tonnellate	0 %

▼ **M4**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
(*)09.2662	ex 7410 21 00	55	Lastre: — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600	1.1.-31.12.	45 000 m ²	0 %
(*)09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
▼ M5						
▼ M4						
09.2840	ex 8104 30 00	20	Polvere di magnesio: — di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 000 000 pezzi	0 %
(*)09.2690	ex 8483 30 80	20	Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche	1.1.-31.12.	1 500 000 pezzi	0 %
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Unità costituita da: — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	120 000 pezzi	0 %

▼ M4

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (\pm 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (\pm 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 000 000 pezzi	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	4 500 000 pezzi	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 038 000 pezzi	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g	1.1.-31.12.	3 000 000 pezzi	0 %
▼ <u>M5</u>						
09.2699	ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con o senza: — una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC), — un'unità hard disk capace di supportare mappe multiple, — una radio HD, — un sistema di riconoscimento vocale, — un lettore CD e DVD, e comprendente — la possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB, — una tensione pari o superiore a 10V ma non superiore a 16V, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 ⁽¹⁾	1.7-31.12.2016	500 000 pezzi	0 %
▼ <u>M4</u>						
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Circuito stampato con diodi LED: — anche dotato di prismi/lenti e — anche provvisto di connettore/connettori, destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	115 000 000 pezzi	0 %

▼ **M4**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 pezzi	0 %
▼ M5						
09.2694	ex 8714 10 90	30	Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette	1.7.-31.12.	500 000 pezzi	0 %
09.2695	ex 8714 10 90	40	Pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato conformi alla norma ISO P2054 del tipo usato per le motociclette	1.7.-31.12.	1 000 000 pezzi	0 %
▼ M4						
(*)09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	304 000 pezzi	0 %
(*)09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	257 000 pezzi	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	5 000 000 pezzi	0 %
(*)09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	5 800 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ ► **M5** La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). ◀

⁽²⁾ La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

⁽³⁾ È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

(*) Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.